



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA

La Corte, composta dai Magistrati

Mariagiulia De Marco Presidente
Anna Maria Pagliari Consigliere relatore
Marina Tucci Consigliere

riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa in secondo grado iscritta al n. RGAC 4047/2015 trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.2016, vertente

t r a

MADRE rappresentata e difesa dall'avv.
OMISSIS, per procura a margine del ricorso in appello

Appellante

e

PADRE, rappresentato e difeso dall'avv.
OMISSIS, per procura a margine della comparsa di costituzione

Appellato/appellante incidentale

e

con la partecipazione del Procuratore Generale

OGGETTO: appello avverso la sentenza n.5128/15 del Tribunale di Roma pubblicata il 4.3.2015



Conclusioni

Parte appellante: “in riforma della sentenza impugnata pronunciare la sentenza con addebito a carico del marito; affidare esclusivamente alla madre le figlie minori revocando l’affido ai Servizi sociali; le figlie continueranno ad abitare con la madre che assumerà anche le decisioni di maggiore rilevanza relative alle figlie escludendo ogni provvedimento ex artt. 330-333 c.c. nei confronti della **MADRE**”; previa audizione delle minori disporre la frequentazioni con le attuali cadenze infrasettimanali tra padre e figlie alla presenza della madre o di persona qualificata da lei indicata esclusi i Servizi sociali ed escluso ogni pernottamento presso il padre; disporre che il **PADRE** intraprenda percorso psicoterapeutico presso struttura pubblica che ne possa certificare cadenze modalità ed esiti al fine di sostegno alla genitorialità e alle modalità di frequentazione con le minori; annullare o revocare le ammonizioni emesse dal Tribunale nei confronti della **MADRE** e il provvedimento di condanna per ogni singola violazione di prescrizione del Servizio sociale; nulla provvedere sulla casa coniugale; porre a carico del **PADRE** l’assegno di euro 1000 mensili oltre aggiornamento Istat quale contributo al mantenimento delle figlie minori e della moglie non ancora capace di reddito; porre a carico del marito le spese scolastiche, sportive, ricreative e mediche non coperte dal Servizio sanitario nazionale per le figlie quantomeno al 50%; in via istruttoria ammettere le prove testimoniali richieste dalla **MADRE** nella memoria depositato all’udienza 24.9.2013 con i 26 testi indicati, richieste ribadite nelle conclusioni di primo grado; disporre l’acquisizione di ufficio della documentazione di cui il **PADRE** ha negato l’assenso in sede di accesso agli atti; condannare il **PADRE** alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio. “

Parte appellata/appellante incidentale: “respingere l’appello proposto poiché totalmente infondato in fatto e in diritto; pronunciare la separazione dei coniugi con addebito a carico della moglie; alla luce dell’esito del giudizio penale adottare nel superiore interesse di **OMISSIS** e **OMISSIS** il provvedimento ritenuto più opportuno ex artt. 330 e 333 c.c. al fine di eliminare la condizione di grave pregiudizio in cui versano le medesime a causa della condotta della madre, accogliendo la richiesta già da tempo espressa dal servizio sociale di un diverso collocamento delle minori e dunque disporre l’immediato collocamento delle minori presso il padre stabilendo tempi e modalità di visita delle stesse con la madre e stabilendo nella misura di euro 700 o in altra somma maggiore o diversa e ritenuta congrua il contributo al mantenimento delle minori dovuto dalla madre; in subordine l’immediato affidamento a terzi e collocamento delle minori in ambiente neutro valutando anche il collocamento presso la nonna paterna, sempre e comunque l’allontanamento delle minori dalla residenza materna e dei nonni materni disciplinando tempi e modalità di visita con ciascun genitore; disporre che nulla deve il padre per le spese straordinarie delle figlie nel periodo pregresso e dunque dal momento della domanda essendo stato totalmente escluso da ogni decisione, solo in subordine confermare la sentenza appellata assumendo i provvedimenti che si riterranno più consoni alla tutela delle minori in considerazione degli avvenimenti *medio tempore* intercorsi. Con vittoria di spese competenze e onorari anche del primo grado e dei sub-procedimenti. Respingere l’istanza ex art. 709 ter proposta irritualmente dalla **MADRE** e notificata in data 15.11.2016”



Premesso che

con ricorso depositato il 27.9.2010 **MADRE** adiva il Tribunale di Roma per sentire dichiarare la separazione dal coniuge, con il quale aveva contratto matrimonio in data 8.10.1998 e dall'unione con il quale erano nate due figlie, nel 2005 e 2007, chiedendo altresì l'addebito della separazione al marito, l'affidamento esclusivo a lei delle figlie con regolamentazione della frequentazione presso il padre in modalità protette, l'assegnazione della casa coniugale, l'attribuzione di un assegno di mantenimento dell'importo complessivo di 1000 euro, per lei e per le figlie, l'onere integrale a carico del coniuge delle spese straordinarie da sostenere per le minori;

PADRE, costituitosi in giudizio, avanzava in via riconvenzionale domanda di separazione con addebito alla coniuge, di affido condiviso delle figlie non opponendosi al collocamento presso la madre e all'assegnazione a quest'ultima della casa familiare; chiedeva però ampie modalità di frequentazione delle figlie e la fissazione di un contributo al loro mantenimento nella misura di 500 euro mensili con pari ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie da sostenere;

all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il 3.10.2010, adottando i provvedimenti provvisori, il Presidente affidava le figlie alla madre conservando l'esercizio della potestà (ora responsabilità) genitoriale anche al padre, disponeva modalità di incontro tra padre e figlie in presenza della madre o di persona di fiducia di quest'ultima, assegnava alla moglie la casa coniugale ordinando al coniuge di allontanarsene, poneva a carico del **PADRE** l'obbligo di versare alla coniuge l'assegno mensile di 700 euro per il mantenimento delle figlie e ripartiva al 50% tra i coniugi l'onere delle spese straordinarie da sostenere per le minori;

con la sentenza impugnata, all'esito dell'attività istruttoria durante la quale è stato attivato l'intervento dei Servizi sociali, è stata esperita consulenza tecnica -anche in supplemento- sulle capacità genitoriali e sulle condizioni delle minori e sono stati modificati i provvedimenti presidenziali con ordinanza del G.I. in data 25.7.2011 che disponeva l'affido delle minori ai Servizi sociali con incarico di attuare un programma di incontri tra padre e figlie, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi, ha respinto le reciproche domande di addebito, ha affidato le figlie al Servizio sociale



mantenendo il collocamento presso la madre e modalità di incontri protetti con il padre, limitando l'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi con riferimento alle decisioni di maggiore interesse per le figlie, rimesse al servizio affidatario nonché disponendo un percorso di psicoterapia individuale per le minori e un intervento di sostegno per l'intero nucleo familiare, ha ammonito la **MADRE** al rispetto delle prescrizioni, ha condannato la medesima al pagamento della sanzione pecuniaria di 150 euro in favore del marito ex art. 614 bis c.p.c. per ogni violazione alle prescrizioni dei Servizi sociali, ha posto a carico del **PADRE** un contributo al mantenimento delle figlie dell'importo mensile di 700 euro, ha ripartito tra i coniugi al 50% le spese straordinarie da sostenere per le figlie, da concordare con il servizio affidatario, ha infine interamente compensato tra le parti le spese processuali e posto in pari misura le spese di consulenza tecnica;

con ricorso depositato il 30.6.2015 la **MADRE** ha proposto appello contestando come erronea l'intera decisione ad eccezione della pronuncia di separazione e lamentando, in particolare, il mancato accesso all'attività istruttoria testimoniale articolata in primo grado e l'omessa considerazione dell'istruttoria documentale con la conseguente formazione del convincimento giudiziale sulla mera base delle relazioni dei servizi sociali e di consulenza tecnica, il cui operato era sempre stato ritenuto privo di obiettività verso la persona dell'appellante, ovvero su relazioni non ritualmente acquisite nel contraddittorio: ha pertanto formulato, in riforma della decisione, le richieste di cui alle conclusioni riportate in epigrafe;

il **PADRE** si è costituito in giudizio ed ha contestato il fondamento dell'appello chiedendone il rigetto; ha altresì proposto appello incidentale richiedendo l'addebito della separazione alla coniuge e provvedimenti in merito all'affidamento e collocamento delle figlie che ne disponessero l'allontanamento dall'ambiente materno; il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata;

è stata acquisita la relazione di aggiornamento sulla condizione delle minori pervenuta su richiesta avanzata dal Presidente di Sezione con il decreto di fissazione dell'udienza di trattazione;

la causa, trattenuta in decisione all'udienza del 9.6.2016, è stata rimessa sul ruolo istruttorio al fine di consentire la trattazione del ricorso ex art. 709 ter cpc depositato



dall'appellante il 21.9.2016, con il quale la **MADRE** ha richiesto l'autorizzazione al trasferimento di residenza delle minori con sé nel comune di **OMISSIS**, dove avrebbe reperito un'ottima offerta di lavoro;

con la memoria di risposta autorizzata dalla Corte con il provvedimento in data 10.11.2016, il **PADRE** ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziato quale ultimo tentativo posto in essere, all'esito positivo della vicenda penale nei suoi confronti, per portare a compimento il progetto di definitiva eliminazione della figura paterna dalla vita delle figlie;

all'udienza del 15.12.2016 i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive richieste e la Corte ha trattenuto la causa in decisione;

Motivazione

L'appello proposto dalla **MADRE** è infondato e viene perciò respinto.

E', invece, in parte fondato l'appello incidentale proposto dal **PADRE** che viene accolto per quanto di ragione.

Addebito separazione

Il Tribunale ha respinto le reciproche domande di addebito formulate dalle parti ritenendo dimostrata, sulla base degli elementi emersi dall'accertamento tecnico compiuto, un'incompatibilità di personalità talmente elevata da impedire l'ascrivibilità del fallimento dell'unione matrimoniale a singoli comportamenti dell'uno o dell'altro coniuge e così rendere inutile un'attività istruttoria di approfondimento delle rispettive imputazioni quali causa della separazione.

L'appellante contesta il superiore convincimento assumendo l'erroneità della decisione poiché fondata sulle risultanze della consulenza tecnica, acriticamente recepite nonostante i rilievi mossi dalla parte nonché omettendo la valutazione dei riscontri documentali prodotti e delle richieste istruttorie articolate che, diversamente, avrebbero condotto alla correlazione tra la violazione dei doveri coniugali riferita al coniuge e la crisi matrimoniale.

La contestazione è priva di fondamento con riferimento sia alla censura dell'utilizzazione delle risultanze della consulenza tecnica sia dell'omissione istruttoria.

La Corte di legittimità ha invero affermato che *“nell'accertamento relativo all'eventuale addebito della separazione personale dei coniugi, il giudice di merito può legittimamente utilizzare le*



risultanze delle indagini espletate dal consulente tecnico di ufficio, nominato ad altri fini (nella specie per la determinazione delle modalità di affidamento dei figli minori), con l'audizione delle parti e dei loro figli." (Sez. 1, sentenza n. 18000 del 09/09/2005), evidenziando che la relazione di consulenza tecnica, pur non costituendo mezzo istruttorio, può costituire fonte di prova dei fatti accertati attraverso l'audizione delle parti.

Nella specie l'accertamento tecnico espletato, attraverso l'originaria indagine e il successivo supplemento, ha chiaramente fatto emergere una disfunzionalità genitoriale parallela alla disfunzionalità coniugale, la prima quale specchio e terreno di esplicazione ed esasperazione della seconda e quest'ultima derivante da profili di personalità e di riferimenti educativi del tutto opposti in relazione a molteplici aspetti, anche i più intimi, della sfera personale di vita.

Inserite in tale contesto, le reciproche circostanze di addebito della separazione (e in particolare la rigidità dei " *sistemi educativi imposti dal coniuge..... i comportamenti contrari a igiene e decenza.....causa di stati di agitazione e di malessere psicologico*" della coniuge e delle figlie imputati dalla **MADRE** al marito nel ricorso per separazione e " *il venir meno agli adempimenti morali e materiali*" per non avere seguito il coniuge nei trasferimenti di residenza per ragioni di lavoro, per avere seguito le convinzioni dettate dalla propria famiglia di origine e per essersi sottratta ai doveri coniugali, imputato dal **PADRE** alla moglie nella comparsa di costituzione in primo grado) acquistano una valenza esemplificatrice della predetta disfunzionalità coniugale, quali inequivocabili sintomi del contrasto di personalità e di valori e stili educativi presenti sin dall'origine della relazione di coppia e mai integratisi, che trova conferma nella ricostruzione dei fatti emersa in sede di consulenza direttamente dalle narrazioni e deduzioni dei coniugi.

Correttamente il tribunale ha, dunque, ritenuto superflua ulteriore attività istruttoria in merito ai singoli comportamenti dei coniugi, in quanto già ricondotti nel superiore quadro ricostruttivo della relazione di coppia.

Di contro il **PADRE**, appellante incidentale, non esplicita le ragioni di censura della decisione in punto di addebito che pur chiede di riformare, dedicando la propria comparsa esclusivamente alla contestazione delle condotte genitoriali della coniuge, anche successive alla decisione di primo grado, finalizzata alla pronuncia in merito alle richieste circa il regime di affidamento e collocamento delle minori.



Entrambi gli appelli in punto di addebito della separazione vanno, pertanto, respinti.

Affidamento minori

Il Tribunale ha confermato l'affidamento ai Servizi sociali di [OMISSIS] e [OMISSIS], oggi di 11 e 9 anni, già disposto nel corso del giudizio con ordinanza del G.I. in data 25.7.2011 all'esito dell'originario accertamento tecnico, mantenendone il collocamento presso la madre e la frequentazione del padre con modalità protette sino all'esito del procedimento penale all'epoca pendente nei confronti del genitore per presunti fatti di abuso verso la figlia [OMISSIS] segnalati dalla madre; ha inoltre limitato l'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori alle questioni di ordinaria gestione delle figlie, ha prescritto un percorso di psicoterapia individuale per le minori e imposto sanzioni alla [MADRE] ex artt. 709 ter 2 comma e 614 bis c.p.c. fondate sulla persistente condotta di contrasto alle prescrizioni rivolte nell'interesse delle minori dalla medesima tenuta nel lungo corso del giudizio.

La [MADRE], appellante principale, ha contestato tutti i punti della decisione poiché frutto dell'erronea valutazione della sua persona ad opera dei Servizi sociali e della consulente tecnica, in particolare rappresentando l'utilizzazione da parte del primo giudice di relazioni dei Servizi sociali pervenute successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni e, più in generale, il fondamento della decisione sulla base delle predette osservazioni tecniche, ripetutamente contestate dall'appellante anche attraverso il proprio consulente di parte, senza ulteriori approfondimenti istruttori quali l'espletamento della prova testimoniale ritualmente articolata.

Le contestazioni sono prive di fondamento.

Vero è che nella motivazione della sentenza impugnata il Tribunale menziona le relazioni dei Servizi sociali pervenute il 28.11.2014 e il 23.2.2015, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (30.9.2014), la prima in pendenza del termine ex art. 190 c.p.c. e la seconda successivamente ad esso. Altrettanto vero è, però, che il suddetto richiamo non è utilizzato dal giudice con riferimento alle valutazioni contenute nelle relazioni (peraltro del tutto conformi alle numerose relazioni pregresse pervenute nel corso dell'istruzione) ma unicamente quale avallo in punto di fatto della circostanza dello "stallo" nella relazione padre/figlie emergente dagli atti al momento della decisione.



Va comunque rilevato che il materiale proveniente dai Servizi sociali e dalla consulenza tecnica ritualmente acquisito e richiamato nella motivazione era abbondantemente esauriente ai fini della decisione nonché quale supporto della valutazione effettuata dal Tribunale che, con riferimento alle gravi responsabilità della madre nella determinazione della condizione di disagio personale delle figlie e relazionale con il padre, non può che essere pienamente condivisa.

Ed invero i Servizi sociali e la consulenza tecnica segnalavano già nel 2011 il grave condizionamento attuato sulle minori dalla madre e dai nonni materni sino a prospettare la necessità di un allontanamento delle figlie dal predetto ambiente, mai di fatto attuato anche per la crescita di negatività di queste ultime verso il padre.

L'iter processuale può essere purtroppo riletto ora, in virtù degli accadimenti succedutisi nell'arco temporale di sei anni, come esatta conferma di quelle originarie previsioni: -gli incontri protetti tra padre e figlie si sono svolti con estrema difficoltà per gli ostacoli frapposti dalla madre; -il percorso di psicoterapia ritenuto necessario per le figlie sin dall'originaria relazione di consulenza tecnica è stato ugualmente contrastato dalla madre ed ha potuto avere attuazione solo in virtù delle sanzioni imposte alla **MADRE** con la sentenza impugnata, a distanza di oltre quattro anni; -la liberalizzazione degli incontri padre/figlie, suggerita dagli operatori sin dalla consulenza del giugno 2011 ed anche il collocamento presso il padre sono stati di fatto impediti dalle iniziative di ostruzione e suggestione materna susseguitesi via via che dagli approfondimenti e dalle relazioni emergevano elementi positivi a favore del rapporto padre/figlie e culminate nelle rivelazioni e nella denuncia di possibili comportamenti sessualizzati indotti dal padre verso la figlia **OMISSIS**, che ha determinato il procedimento penale nei confronti del genitore, concluso con sentenza del 14.11.2015 dall'esito assolutamente positivo per il **PADRE**, e l'autonoma decisione dei Servizi di sospensione degli incontri protetti per lungo tempo sino al ripristino giudiziale imposto con il provvedimento del 18.6.2014; -la consulenza tecnica che ha escluso l'attendibilità della testimonianza della minore **OMISSIS** in sede penale ha rilevato la forte suggestione tra madre e figlia e il pieno allineamento della minore alla madre nella demolizione della figura paterna quale equilibrio rinvenuto da **OMISSIS** nella grave condizione di conflitto genitoriale a cui è stata esposta; -dal provvedimento



del giugno 2014 gli incontri padre/figlie hanno una cadenza di 2 volte a settimana e dal dicembre 2015 si svolgono al di fuori della struttura dei Servizi sociali ma sempre in presenza di un operatore; -il lieve miglioramento graduale raggiunto nel corso dell'ultimo anno risulta effetto dei provvedimenti emessi con la sentenza impugnata, dell'enorme impegno profuso dai diversi operatori (il Centro SIPSIA quanto ai genitori, il SISMIFF e Centro Arca di Noè quanto alle minori), dell'atteggiamento costantemente collaborativo e adeguato del padre, del principio di collaborazione e fiducia nel sostegno alla genitorialità di recente manifestato dalla madre, per lunghi anni persistendo quest'ultima in un atteggiamento di autoreferenzialità e totale sfiducia verso tutti i soggetti coinvolti.

E' evidente, pertanto, che allo stato è del tutto prematuro accreditare all'appellante la fiducia che la medesima richiede e che potrà avere luogo solo alla concreta verifica di un significativo cambiamento della sua condotta attraverso l'unico risultato della fuoriuscita delle figlie dalla conflittualità genitoriale e della normalizzazione della relazione con il padre, risultando tuttora necessario mantenere l'affido delle minori ai Servizi sociali, le limitazioni alla responsabilità genitoriale, le prescrizioni concernenti il percorso psicoterapeutico a favore delle minori (intrapreso solo dal dicembre 2015 e i cui effetti positivi risultano già palesi secondo quanto riferito dai Servizi nella relazione di aggiornamento), le sanzioni -di ammonimento e pecuniarie- rivolte alla madre quali garanzie di salvaguardia del benessere psicofisico delle figlie e della conservazione e sviluppo della relazione con l'altro genitore.

A tal fine vanno altresì disattese le contestazioni mosse dall'appellante all'applicazione d'ufficio della sanzione ex art. 614 bis cpc, nella specie giustificata dalla necessità di rafforzare le prescrizioni imposte nell'interesse delle minori (primo fra tutti il diritto alla bigenitorialità) scoraggiando il protrarsi dell'inosservanza da parte della **MADRE** ed incentivando indirettamente l'adempimento dell'obbligo nonchè consentita, anche senza richiesta di parte, per effetto del *favor minoris* che legittima il giudice della separazione ad adottare d'ufficio i provvedimenti nell'interesse della prole finalizzati alla tutela ed attuazione del diritto del minore a mantenere la relazione con ciascuno dei genitori.



Né trovano fondamento le critiche genericamente rivolte all'operato di consulenza ovvero alla completezza di esame della stessa da parte del Tribunale, risultando sufficiente al riguardo richiamare l'accurato e prolungato accertamento tecnico compiuto (con l'originaria indagine conclusa con la relazione del giugno 2011 e con il supplemento di indagine disposto all'udienza del 5.11.2013), la totale convergenza delle valutazioni tecniche con le osservazioni emergenti nell'annoso intervento attuato dagli operatori dei Servizi sociali nonché l'intensa attività giudiziale complessivamente svolta nella lunga fase istruttoria.

L'appello proposto dalla **MADRE** in punto di affidamento delle minori e provvedimenti ad esso connessi va, perciò, respinto.

Diversamente, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal **PADRE**, conclusa ormai positivamente la vicenda penale e instaurato un percorso di ricostruzione della relazione padre/figlie, deve perseguirsi nell'obiettivo di rendere suddetta relazione del tutto normale e autonoma, come peraltro la stessa **MADRE** da ultimo propone nell'ambito del ricorso ex art 709 ter cpc instaurato per il trasferimento di residenza delle minori, di cui di seguito si dirà.

A tal fine i Servizi affidatari proseguiranno nell'intervento in corso stabilendo progressivi ampliamenti della frequentazione in autonomia sino al raggiungimento delle modalità indicate in dispositivo, al contempo segnalando alla Procura minorile eventuali persistenti contrastanti condotte della madre che, alla luce di tutta la vicenda giudiziale pregressa, potranno costituire fondamento per provvedimenti non più solo limitativi ma ablativi della responsabilità genitoriale materna.

Mantenimento moglie e figlie

Il Tribunale, comparate le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, ha ritenuto ciascun coniuge in grado di provvedere al proprio mantenimento e determinato il contributo paterno al mantenimento delle figlie nell'importo mensile di 700 euro con ulteriore ripartizione tra i genitori al 50% delle spese straordinarie concordate con i Servizi affidatari, ritenendo la suddetta misura dell'assegno mensile, già disposta in via provvisoria nella fase presidenziale, proporzionata rispetto alle risorse del genitore ed idonea ad assicurare le esigenze di vita delle minori.



La **MADRE** ha del tutto omesso di esplicitare specifiche contestazioni alla decisione limitandosi a richiedere nelle conclusioni dell'atto di appello “*di porre a carico del **PADRE** assegno di euro 1000 mensili oltre aggiornamento Istat, quale contributo al mantenimento delle figlie minori e della moglie*”, di fatto non consentendo neppure di collegare, stante la pronuncia del Tribunale in relazione all'entità dell'assegno per le figlie, il riferimento dell'impugnazione al capo della domanda concernente l'assegno di mantenimento per lei stessa ovvero per le figlie ovvero per entrambi.

La mancata esposizione degli elementi di fatto e l'assenza di censure determina l'inammissibilità dell'appello in relazione al profilo in questione.

Ricorso ex art. 709 ter cpc

La **MADRE** ha chiesto l'autorizzazione a trasferire la residenza delle minori con sé nel comune di **OMISSIS**, ambiente noto alle figlie in ragione delle vacanze ripetutamente ivi trascorse negli anni, giustificando la decisione di trasferimento da Roma con la sopraggiunta possibilità di svolgere in detta località attività di lavoro ben remunerata quale pediatra del servizio sanitario presso l'ASL di .

A fondamento della richiesta ha inoltre rappresentato la migliore qualità di vita di cui le minori potrebbero godere in detta località e proposto una frequentazione del padre, in autonomia, da attuarsi in “*intere giornate al posto di un'ora o due*”.

Il **PADRE** si è fermamente opposto segnalando, da un lato, la temerarietà dell'iniziativa di trasferimento di residenza, cercata dalla coniuge e non sopraggiunta casualmente, e il pericolo di totale annullamento degli incontri tra padre e figlie, derivante dalla cessazione del percorso di sostegno attuato dai Servizi sociali affidatari e dall'impossibilità di analogo propria partecipazione presso i Servizi sociali del Comune di **OMISSIS**, stante la notevole distanza da Roma, dall'altro lato il pregiudizio per il benessere delle figlie, non solo con riferimento alla relazione con il padre da ultimo riavviata ma anche per il disagio fisico e personale connesso allo sradicamento dal loro ambiente e all'inserimento in un ambiente notevolmente più ristretto, al cui fine era necessario un adattamento scolastico anche sotto il profilo linguistico, disagio manifestato dalle minori, una volta informate di tale eventualità, anche attraverso criticità fisiche e di rendimento scolastico.



E' pervenuta una nota in data 18.10.2016 con la quale il Servizio affidatario, raccolto il contrasto tra i genitori in merito alla proposta di trasferimento di residenza delle minori, non esprime alcuna posizione rimettendosi alla decisione di questa Corte anche in relazione all'eventuale trasferimento di presa in carico delle minori da parte dei Servizi sociali.

Rileva la Corte che l'intera vicenda familiare, per le gravi difficoltà di evoluzione nel lungo tempo di durata del giudizio di separazione e per lo stato attuale ancora precario delle relazioni tra padre e figlie e di leale collaborazione tra i coniugi, difficoltà che questi ultimi non hanno saputo superare da soli determinando un enorme sforzo ed impegno di tutte le istituzioni pubbliche messe in campo, non consente di accogliere l'avanzata richiesta di trasferimento delle minori.

Tale decisione prescinde da ogni valutazione in merito alla comparazione dei diversi ambienti e ai benefici o pregiudizi che il mutamento comporterebbe per le figlie in termini di vita sociale e scolastica, risultando primario interesse delle minori proseguire nelle attuali modalità e con gli attuali riferimenti personali il percorso, psicoterapeutico e di ricostruzione della relazione con il padre, che soltanto successivamente alla sentenza di primo grado ha registrato un'inversione di rotta rispetto agli anni precedenti e che, per tutto quanto anzi esposto in ragione alla grave responsabilità materna, è assolutamente prematuro interrompere o modificare se non nei termini di un rafforzamento dell'autonomia del rapporto padre/figlie di cui il Servizio affidatario è stato incaricato.

Ove quindi per la **MADRE** si concretizzi l'ipotesi lavorativa prospettata, le minori dovranno rimanere a Roma collocate presso il padre e il Servizio affidatario provvederà a vigilare sull'attuazione del mutamento di collocamento: in tale ipotesi la madre avrà modo di tenere con sé le figlie a fine settimana alternati, in Roma durante il periodo scolastico e nei periodi di vacanze scolastiche anche fuori Roma nei periodi indicati in dispositivo.

Il tenore della decisione giustifica la conferma della compensazione integrale delle spese processuali del primo grado di giudizio e la condanna della **MADRE** al rimborso in favore della controparte delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.



Sussistono altresì i presupposti, in ragione della soccombenza, per porre a carico dell'appellante principale l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

p.q.m.

la Corte

definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, rispettivamente proposti da **MADRE** e **PADRE** e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 5128/2015 depositata il 4.3.2015, così provvede:

-in parziale accoglimento dell'appello proposto da **PADRE**, il padre vedrà e terrà con sé le figlie due pomeriggi settimanali, dall'uscita da scuola alle ore 21,00 nei giorni concordati tra i genitori e i Servizi affidatari nonché a fine settimana alternati dal sabato dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 10,00 in caso di assenza di frequentazione scolastica) al lunedì mattina provvedendo ad accompagnare le figlie a scuola; dal giovedì mattina prima di Pasqua ore 10,00 al rientro a scuola per le vacanze pasquali ad anni alterni; trenta giorni durante le vacanze estive da concordare tra i genitori e il Servizio affidatario entro la fine del mese di maggio e, in difetto di accordo, ad anni alterni nei periodi 1/16 luglio e 1/16 agosto ovvero 17/31 luglio e 17/31 agosto iniziando con la prima opzione nel corrente anno; dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio ad anni alterni iniziando con la prima opzione nel corrente anno, salvo diverso accordo tra i genitori e i Servizi affidatari;

-i Servizi sociali affidatari, proseguendo nella modalità graduale di raggiungimento dell'autonomia della relazione padre/figlie, avrà cura di accompagnare il nucleo familiare – e in particolare le minori- alla piena attuazione delle modalità anzi indicate, segnalando alla Procura minorile ogni eventuale comportamento di mancata collaborazione o contrasto dell'altro genitore che, pregiudicando la normalizzazione del rapporto con il padre, sia valutabile ai fini di ulteriori e più incisivi provvedimenti in ordine alla responsabilità genitoriale;

-dichiara inammissibile l'appello proposto dalla **MADRE** in punto di statuizioni economiche e lo rigetta nel resto;



-rigetta l'istanza di trasferimento di residenza delle minori avanzata dalla **MADRE** e, ove quest'ultima si trasferisca da Roma dispone il collocamento delle minori presso il padre; in tal caso la madre vedrà e terrà con sé le figlie a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica (ovvero al lunedì mattina se compatibile con l'organizzazione materna) e, per le vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive, secondo il calendario anzi determinato con riferimento al padre;

-condanna la **MADRE** al rimborso in favore del **PADRE** delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 6000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie in misura del 15%, Iva e cpa come per legge;

-dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della **MADRE** dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 9.2.2017

Il Consigliere est.

Anna Maria Pagliari

Il Presidente

Mariagiulia De Marco

